



**AVAMPROGETTO** / Marzo 2016

**Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell'ordinanza del 27 giugno 2007<sup>1</sup> sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)**

**1. Situazione iniziale**

L'OPMed è entrata in vigore il 1° settembre 2007 contemporaneamente alla legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sulle professioni mediche (LPMed).

La modifica del 20 marzo 2015 della LPMed rende necessaria anche una revisione dell'ordinanza.

Una volta entrata in vigore, la legge imporrà a tutti i medici, medici-dentisti, chiropratici, farmacisti e veterinari che desiderano esercitare professioni mediche universitarie, di essere iscritti nel registro delle professioni mediche MedReg (art. 33a cpv. 1 nuova LPMed [di seguito nLPMed]). I diplomi e le conoscenze linguistiche di chi desidera esercitare una professione medica universitaria figureranno nel registro MedReg (art. 50 cpv. 1 lett. d<sup>bis</sup> e d<sup>ter</sup> nLPMed e art. 3 lett. d e g-k dell'ordinanza sul registro LPMed<sup>3</sup>).

L'OPMed preciserà in questo contesto le modalità riguardanti le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio secondo l'articolo 33a capoverso 1 lettera b della nLPMed (art. 11a), l'eccezione (art. 11b), l'iscrizione nel registro delle conoscenze linguistiche e la loro prova (art. 11c), nonché le esigenze minime secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a della nLPMed che una formazione deve soddisfare affinché il diploma che la attesta possa essere iscritto nel registro (art. 11d).

La revisione della LPMed sostituisce anche l'espressione «libero esercizio della professione» con «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale»<sup>4</sup>. La terminologia dell'ordinanza è adeguata di conseguenza.

Anche l'accesso all'esercizio della professione di farmacista è modificato nella legge. L'attuale nozione di «libero esercizio» della professione necessita unicamente di un diploma federale in farmacia o di un diploma estero riconosciuto dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO). Con l'entrata in vigore delle modifiche della LPMed sarà necessario anche un titolo di perfezionamento federale o un titolo di perfezionamento riconosciuto dalla MEBEKO per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione «nel settore privato sotto la propria responsabilità», come previsto per medici e chiropratici (art. 36 cpv. 2 nLPMed). Di conseguenza, nell'OPMed (art. 18b cpv. 1-4) si è introdotta una disposizione transitoria che disciplina questo cambio di regime per i farmacisti.

La nuova legge federale del 30 settembre 2011<sup>5</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), che sostituisce la legge sull'aiuto alle università (LAU)<sup>6</sup> e la legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)<sup>7</sup>, ha modificato gli articoli della LPMed relativi all'accreditamento dei cicli di studio e impone di rivedere le disposizioni dell'ordinanza che fanno riferimento a tali articoli.

---

<sup>1</sup> RS 811.112.0

<sup>2</sup> RS 811.11

<sup>3</sup> RS 811.117.3

<sup>4</sup> FF 2013 5363, p. 5371, n. 2

<sup>5</sup> RS 414.20

<sup>6</sup> [RS 414.20]

<sup>7</sup> RS 414.71

Inoltre, i cicli di perfezionamento in genetica medica e in oncologia medica sono spostati al numero 1 dell'allegato 1. In chirurgia vascolare e in chirurgia toracica sono istituiti due nuovi titoli federali di perfezionamento e inseriti nel numero 3 dell'allegato 1.

Nell'allegato 5 sono aggiunti emolumenti per rispondere alla nuova procedura di verifica e di registrazione dei diplomi prevista nell'articolo 33a capoverso 2 lettera b della nLPMed. È previsto un emolumento anche per l'iscrizione delle conoscenze linguistiche secondo l'articolo 11 c.

## 2. Commenti alle modifiche

La terminologia relativa ai dentisti è stata modificata nelle versioni francese e italiana della LPMed, a scopo di uniformazione. Dall'entrata in vigore delle disposizioni riviste della legge, il termine «medico-dentista/médecin-dentiste» sarà impiegato nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b. La terminologia delle versioni francese e italiana dell'OPMed è adeguata di conseguenza agli *articoli 2 capoverso 1 lettera c, 12 capoversi 1 e 2 lettera b* e nel titolo dell'*allegato 2*.

Gli articoli 1 capoverso 4, 4 capoverso 2, e 5 capoverso 2 lettere i e j sono inseriti nell'avamprogetto di modifica dell'ordinanza, in modo da poter introdurre l'abbreviazione «MEBEKO» della Commissione delle professioni mediche.

### *Art. 5 cpv. 1, 2 lett. k ed m e cpv. 4 Banca dati della MEBEKO*

*Cpv. 1:* la MEBEKO iscrive nella propria banca dati (Meduse) i dati rilevanti relativi ai diplomi federali, ai diplomi esteri riconosciuti (cfr. art. 15 LPMed), ai titoli di perfezionamento esteri riconosciuti (cfr. art. 21 LPMed), agli attestati di equivalenza (art. 36 cpv. 3 LPMed) e ai diplomi nonché ai titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all'articolo 35 capoverso 1 della nLPMed (*lett. a, b, e d-f*). Come conseguenza dell'obbligo d'iscrizione introdotto dall'articolo 33a capoverso 1 lettera a della nLPMed, in futuro la MEBEKO dovrà iscrivere anche i dati rilevanti relativi ai diplomi degli Stati terzi (Stati diversi da quelli dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), (cfr. art. 3 lett. k della nuova ordinanza sul registro LPMed). Se un diploma dell'UE o dell'AELS non può essere riconosciuto, per esempio a causa della nazionalità del suo titolare, in questo caso particolare la MEBEKO dovrà controllare e iscrivere il diploma nel registro, secondo l'articolo 33a capoverso 2 della nuova legge (*lett. c*).

*Cpv. 2:* il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO iscriverà in Meduse anche i dati personal riguardanti i titolari di diplomi da Stati terzi (*lett. k*). Dopo l'entrata in vigore della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS)<sup>8</sup> del 14 dicembre 2012, i dati relativi ai diplomi esteri verificati dei prestatori di servizi che esercitano una professione medica universitaria sono registrati nella banca dati della MEBEKO (*lett. l*). La banca dati includerà anche le informazioni relative alle conoscenze linguistiche delle persone iscritte (*lett. m*), poiché l'articolo 50 capoverso 1 lettera d<sup>ter</sup> della nLPMed affida alla MEBEKO il compito d'iscrivere nel registro delle professioni mediche universitarie (MedReg) le conoscenze linguistiche dei titolari dei diplomi.

*Cpv. 3:* Come per i diplomi esteri verificati, dopo la messa in vigore della LDPS, i dati relativi ai titoli di perfezionamento esteri verificati dei prestatori di servizi che esercitano una professione medica universitaria sono registrati nella banca dati della MEBEKO (*lett.c*).

*Cpv. 4:* i dati raccolti relativi ai diplomi o ai titoli di perfezionamento sono iscritti dalla MEBEKO nel MedReg regolarmente e gratuitamente (cfr. art. 3 dell'ordinanza rivista sul registro LPMed).

---

<sup>8</sup> RS 935.01

## **Sezione 2: Formazione universitaria**

Nell'attuale versione dell'OPMed questa sezione contiene solo l'articolo 9. Ora è completata con un nuovo articolo 8 e il titolo della sezione è modificato per corrispondere al contenuto degli articoli 8 (Standard di qualità) e 9 (Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio). Il nuovo titolo della sezione diventa quello dell'articolo 9.

### *Art. 8 Standard di qualità*

L'articolo 7 lettera b delle Direttive del 28 maggio 2015 del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario svizzero (Direttive per l'accREDITAMENTO LPSU)<sup>9</sup> prevede che gli standard di qualità possano essere contenuti in una legge speciale. Secondo l'articolo 60 LPMed in combinato disposto con l'articolo 24 capoverso 1 LPMed, il Consiglio federale può emanare standard di qualità, qui concrétisent les criteri di accREDITAMENTO specifici per ogni professione medica universitaria. Gli standard di qualità per l'accREDITAMENTO di ciascun ciclo di studio delle professioni mediche universitarie previste dall'articolo 8 permettono di garantire il rispetto degli articoli della LPMed relativi alla formazione universitaria (soprattutto dell'art. 6 e segg. LPMed). Aiutano così a garantire il coordinamento tra l'accREDITAMENTO secondo la LPSU e quello secondo la LPMed (cfr. art. 23 cpv. 1 LPMed).

### *Art. 9 Istituzione di accREDITAMENTO internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio*

In precedenza questo titolo era quello della sezione 2. A causa del nuovo articolo 8 non è più adeguato come titolo di sezione, ma è più specificatamente adeguato al contenuto dell'articolo 9 e per tale motivo spostato in quel punto.

### *Art. 11 cpv. 2*

L'articolo è modificato nel senso che precisa che spetta all'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento accREDITATA presentare la domanda di accREDITAMENTO per tale ciclo.

## **Sezione 3a: Conoscenze linguistiche ed esigenze minime relative alla formazione finalizzata all'ottenimento di un diploma secondo l'art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed**

Il titolo della sezione è introdotto per renderlo corrispondente al contenuto degli articoli che la compongono. Effettivamente in futuro questa sezione dovrebbe contenere le disposizioni esecutive dell'articolo 33a capoverso 4 della nLPMed, che disciplinano le modalità relative alle conoscenze linguistiche e alle esigenze minime della formazione validate da un diploma iscritto nel registro delle professioni mediche MedReg.

### *Art. 11a Conoscenze linguistiche necessarie secondo l'articolo 33a capoverso 1 lettera b LPMed*

Questa disposizione deve essere collegata con l'articolo 33a capoverso 1 lettera b e capoverso 3 lettera b della nLPMed, secondo cui chi esercita una professione medica universitaria deve disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione e il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona disponga di tali conoscenze.

*Cpv. 1:* il livello di conoscenze linguistiche richiesto in questo capoverso corrisponde a quello del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue<sup>10</sup>. Al livello B2 la persona

<sup>9</sup> RS 414.205.3

<sup>10</sup> [http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1\\_FR.asp](http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp); [http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp);

deve poter farsi comprendere spontaneamente ed esprimersi correntemente, in modo tale che sia possibile una conversazione con parlanti nativi senza eccessiva fatica. La persona deve essere capace di esprimersi in maniera chiara e articolata e di sviluppare un'opinione su argomenti inerenti la sua professione e deve essere inoltre capace di esporre i pro e i contro delle diverse opzioni. Il capoverso 1 descrive un livello di lingua minimo generale per chi vuole esercitare una professione medica. Queste esigenze linguistiche dovrebbero garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza. Spetterà al datore di lavoro determinare la lingua e il livello (equivalente o superiore al livello B2) necessari per garantire un corretto esercizio dell'attività professionale prevista (art. 33a cpv. 3 lett. b nLPMed). Il buon esercizio di alcune attività professionali richiederà un livello di conoscenze linguistiche più elevato rispetto ad altre. Uno psichiatra con contatto con i pazienti, per esempio, dovrà probabilmente avere competenze linguistiche più elevate rispetto a un medico che lavora come ricercatore in un laboratorio senza contatto con i pazienti.

In particolare, il datore di lavoro può ottenere una prima informazione sulle conoscenze linguistiche della persona consultando il registro. L'iscrizione delle lingue nel registro ha in primo luogo uno scopo informativo, ma da sola non riuscirebbe a garantire un livello di conoscenze linguistiche adeguato per il posto in questione. Questa iscrizione significa che la persona registrata ha dimostrato di possedere conoscenze linguistiche corrispondenti nel complesso a un livello B2. Tuttavia, le informazioni contenute nel registro possono non essere più aggiornate o non attestare il livello di lingua necessario per il buon svolgimento dell'attività concretamente prevista. Nell'ambito della sua valutazione, il datore di lavoro può anche basarsi su altri elementi che consentono di dimostrare le competenze linguistiche, come per esempio l'esperienza professionale in un posto analogo nella lingua in questione. Per quanto riguarda le conoscenze orali, la padronanza di una lingua può essere anche valutata tramite un colloquio specifico in vista della professione esercitata.

Secondo il capoverso 2 spetta al datore di lavoro controllare che sia garantita una buona comunicazione con i pazienti o con i parenti (o i proprietari degli animali nel caso di veterinari). Occorre inoltre che sia garantita la comunicazione con terzi, come per esempio i vari professionisti nel settore delle cure mediche di base e le autorità.

*Art. 11b Eccezione concernente le conoscenze linguistiche secondo l'articolo 33a capoverso 1 lettera b LPMed*

Se l'approvvigionamento di personale medico universitario è minacciato, dovrebbe essere possibile rinunciare temporaneamente a esigere conoscenze linguistiche adeguate al buon esercizio della professione (cpv. 1). Tuttavia, le conoscenze mancanti dovranno essere acquisite e provate entro un anno dall'inizio dell'attività in questione (cpv. 2). Il datore di lavoro dovrà esercitare il proprio ruolo di sorveglianza e controllare che la persona migliori le proprie competenze linguistiche in modo tale da acquisire il livello necessario per un buon esercizio della professione.

*Art. 11c Iscrizione e attestazione delle conoscenze linguistiche del titolare del diploma*

*Cpv. 1:* la MEBEKO iscrive nel MedReg le lingue conosciute dalla persona registrata, quando il livello corrisponde almeno a quello descritto nell'articolo 11a capoverso 1. Questo livello complessivamente coincide al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (cfr. commento all'art. 11a cpv. 1). Le informazioni sulle conoscenze linguistiche che figurano nel registro hanno carattere puramente informativo e non esentano il datore di lavoro dal dovere di valutare se le conoscenze linguistiche del suo collaboratore sono sufficienti per il buon esercizio della professione previste secondo l'articolo 33a capoverso 3 lettera b della nLPMed.

*Cpv. 2:* prima d'iscrivere le conoscenze linguistiche nel MedReg, la MEBEKO esamina i mezzi di prova presentati secondo il capoverso 2 e stabilisce se consentono di dimostrare il livello richiesto per un'iscrizione nel registro MedReg. Le conoscenze linguistiche possono essere dimostrate mediante uno dei seguenti mezzi di attestazione:

- diploma recente (risalente al massimo a sei anni prima) internazionalmente riconosciuto (*lett. a*). Esistono organismi certificati che svolgono esami e rilasciano diplomi di lingua internazionalmente riconosciuti. Molti di questi istituti utilizzano – o si apprestano a farlo – la griglia del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il Goethe Institut per il tedesco, l'Alliance française per il francese, l'università di Siena e l'Accademia Italiana di Lingua di Firenze per l'italiano, l'Istituto Cervantes per lo spagnolo nonché l'università di Cambridge per l'inglese sono tra gli istituti che hanno sviluppato i diplomi di lingua più diffusi e internazionalmente riconosciuti; oppure
- titolo di formazione o di perfezionamento nella professione medica universitaria e nella lingua corrispondente (*lett. b*); oppure
- esperienza professionale clinica nella professione medica universitaria corrispondente e nella lingua in questione della durata minima di tre anni nei dieci anni che precedono la domanda di registrazione (*lett. c*).

Se giunge alla conclusione che le prove fornite sono insufficienti per dimostrare il livello di conoscenze linguistiche richiesto, la commissione rifiuta l'iscrizione nel registro delle conoscenze linguistiche e motiva questo rifiuto in una decisione.

*Cpv. 3:* le conoscenze linguistiche della lingua principale orali e scritte si presuppongono sufficienti per il buon esercizio di una professione medica universitaria. Secondo la definizione dell'Ufficio federale della statistica la lingua principale corrisponde alla lingua in cui la persona pensa e di cui possiede la padronanza migliore, come descritta dalla statistica federale. Tuttavia, in caso di dubbio, la MEBEKO può effettuare le dovute verifiche prima d'iscrivere una lingua nel registro. A tal fine può utilizzare in particolare uno dei mezzi di prova di cui al capoverso 2.

**Art. 11d** *Esigenze minime relative alla formazione finalizzata all'ottenimento di un diploma secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed*

L'articolo 33a capoverso 4 della nLPMed attribuisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire le esigenze minime riguardanti la formazione che completa il diploma secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a della legge. *L'articolo 11d* fissa così le condizioni che devono soddisfare le formazioni affinché il diploma possa essere iscritto nel registro:

La formazione deve autorizzare, nel Paese di origine, l'esercizio della professione medica sotto vigilanza professionale, ai sensi della LPMed. Per i medici e i chiropratici la formazione svolta in un'università o in una scuola universitaria di un livello equivalente riconosciuto deve essere di almeno sei anni di studio a tempo pieno o corrispondere almeno a 5500 ore. La formazione dei medici-dentisti, farmacisti e veterinari deve essere equivalente ad almeno cinque anni di studi a tempo pieno o corrispondere ad almeno 4500 ore. Per quanto riguarda i medici-dentisti che svolgono i loro studi all'interno dell'UE, la formazione è stata portata almeno a 5000 ore dalla direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE<sup>11</sup>. Questa durata di formazione sarà applicabile alla Svizzera nel caso in cui dovesse recepire la direttiva 2005/36/UE<sup>12</sup>, modificata nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone<sup>13</sup>. Sarebbe dunque necessario portare almeno a 5000 ore anche le esigenze alla durata della formazione per i diplomati in odontoiatria degli Stati terzi.

La formazione deve prevedere un insegnamento sia teorico che pratico, sotto forma in particolare di esercizio al capezzale del paziente. La parte pratica della formazione può essere svolta in un ospedale universitario o istituto sanitario non universitario (o per i veterinari in un ospedale o clinica veterinaria universitaria o meno), a condizione che la formazione impartita nell'istituto in questione sia sotto la vigilanza di un'università o di una scuola universitaria di un livello riconosciuto come equivalente.

<sup>11</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255/22

<sup>12</sup> Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), GU L 354/132

<sup>13</sup> Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

#### *Art. 13 Fornitori di servizi*

La versione francese dell'ordinanza contiene ancora erroneamente una disposizione all'*articolo 13*. Questa disposizione deve essere soppressa. L'articolo 13 non esiste più, dato che è stato abrogato dall'allegato 2 numero 2 dell'ordinanza del 26 giugno 2013<sup>14</sup> sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS), in vigore dal 1° settembre 2013.

#### *Art. 14 cpv. 1*

L'articolo (*frase introduttiva e lett. a*) è stato adeguato alla nuova espressione «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» della nLPMed, che sostituisce l'espressione «libero esercizio della professione» che si applicava all'esercizio professionale.

*Let. b:* è eliminata la menzione dello studio medico, poiché secondo la nuova espressione utilizzata nella legge «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» il termine «studio medico» è troppo limitato.

### **Sezione 6: Disposizioni finali**

#### *Art. 18a Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010*

I capoversi 1 e 3 delle disposizioni transitorie riguardanti la modifica dell'ordinanza del 17 novembre 2010 dovrebbero essere abrogati poiché il loro contenuto, il primo riguardante il conseguimento del titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale nella fase d'introduzione di questo nuovo titolo e il secondo riguardante il rilascio dei primi titoli federali di perfezionamento in farmacia non è ora più pertinente dato che le fasi transitorie sono concluse.

#### *Art. 18b Disposizioni transitorie della modifica del ...*

L'*articolo 18b capoversi 1-4* disciplina le disposizioni transitorie per i farmacisti che, con l'entrata in vigore della modifica della LPMed del 20 marzo 2015 (art. 36 cpv. 2 e 65 cpv. 1bis), dovranno aver conseguito un titolo federale di perfezionamento per poter esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. L'*articolo 18b* disciplina i casi in cui è possibile beneficiare di disposizioni transitorie (limitate nel tempo, cfr. cpv. 3) per ottenere un titolo federale di perfezionamento. Si tratta essenzialmente di casi in cui le persone hanno già conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia o svolto la maggior parte della formazione per l'ottenimento di tale titolo. I titolari di titoli di perfezionamento in farmacia ottenuti nell'UE/AELS potranno presentare una domanda di riconoscimento alla MEBEKO. I titolari di titoli di perfezionamento esteri che non possono essere riconosciuti e le persone che hanno già svolto una parte del perfezionamento dovranno presentare una domanda per il conseguimento di un titolo federale di perfezionamento all'organizzazione responsabile del perfezionamento, Pharmasuisse, che deciderà se una parte della formazione già svolta può essere computata per il conseguimento di un titolo federale di perfezionamento.

Così, i titolari di un diploma federale in farmacia che, prima dell'entrata in vigore della nLPMed, saranno titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo questa legge potranno conseguire un titolo federale di perfezionamento in farmacia purché soddisfino le condizioni previste ai capoversi 2-4.

---

<sup>14</sup> RS 935.011

*Cpv. 2:* i titolari di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina e le persone che hanno concluso prima del 2001 una formazione teorica in farmacia d'officina dispongono della stessa formazione teorica. In base ad essa possono ottenere il titolo federale di perfezionamento alle medesime condizioni, ossia:

- a. nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio del titolo federale di perfezionamento hanno svolto attività d'officina per almeno due anni;
- b. hanno svolto regolarmente l'aggiornamento necessario;
- c. hanno partecipato a un modulo di corso di etica di almeno una giornata.

*Cpv. 3:* su domanda all'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento accreditato, i titolari del titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'ospedale possono ottenere senza ulteriori condizioni il titolo federale di perfezionamento in farmacia d'ospedale.

*Cpv. 4:* le disposizioni transitorie di questo articolo valgono per tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza rivista. Così, per poter ottenere un titolo federale di perfezionamento in farmacia secondo le presenti disposizioni transitorie, devono essere provate le condizioni previste dai capoversi 1-3 entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore delle modifiche dell'OPMed.

*Cpv. 5:* i nuovi titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare e in chirurgia toracica potranno essere rilasciati una volta che i rispettivi cicli di perfezionamento saranno stati accreditati secondo la LPMed. Secondo la pianificazione attuale, la procedura di accreditamento si concluderà il 31 agosto 2018 (cfr. le spiegazioni concernenti l'allegato 1, numero 3).

### *Numero III*

Gli articoli 40 e 41 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>15</sup> sull'assicurazione malattie (OAMal) dovrebbero essere adeguati per tenere conto del nuovo obbligo imposto ai farmacisti di possedere un titolo federale di perfezionamento per esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale (cfr. art. 36 cpv. 2 nLPMed). Di conseguenza le loro formulazioni dovrebbero essere analoghe a quelle degli articoli 38 e 39 OAMal che riguardano i medici. Secondo l'articolo 41 capoverso 3 della nuova OAMal i farmacisti, che al momento dell'entrata in vigore della modifica della LPMed del 20 marzo 2015 sono abilitati a fatturare a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria, resteranno autorizzati a farlo.

Inoltre, è necessario adeguare gli articoli 39 capoverso 2, 41 capoverso 2 e 43 OAMal per tenere conto della nuova formulazione della LPMed rivista, in cui «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» sostituisce «libero esercizio della professione».

Per concludere, la versione francese dell'articolo 44 capoverso 1 OAMal dovrebbe essere corretta eliminando la congiunzione «o» tra le lettere a e b, per corrispondere alle versioni tedesca e italiana.

### *Allegato 1 Perfezionamento dei medici*

*Numero 1:* i titoli federali di perfezionamento in genetica medica e in oncologia medica sono spostati dal numero 3 al numero 1 (riconoscimento automatico secondo l'articolo 25 della Direttiva 2005/36/CE), a causa della decisione dell'8 giugno 2015<sup>16</sup> del Comitato misto UE-Svizzera che modifica l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP)<sup>17</sup> d'inserire queste specializzazioni nell'allegato III al punto 1g dell'ALCP.

---

<sup>15</sup> RS 832.102

<sup>16</sup> Decisione n. 1/2015 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica l'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2015 2497)

<sup>17</sup> Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

*Numero 3*: fatta eccezione per l'accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti (art. 23 cpv. 2 LPMed), sono istituiti due nuovi titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare e in chirurgia toracica e inseriti nel *numero 3*. Secondo la pianificazione attuale, la procedura di accreditamento si concluderà il 31 agosto 2018. Per i cicli di perfezionamento in chirurgia toracica e in chirurgia vascolare, che al momento sono ancora di diritto privato, esistono da vari anni per entrambi i cicli società specializzate indipendenti. Dopo essere stati titoli di formazioni approfondite (*Schwerpunkte*) all'interno rispettivamente del perfezionamento in chirurgia generale e di quello in chirurgia cardiaca e vascolare toracica, questi due titoli sono ufficialmente riconosciuti dalla FMH come titoli privati di specialisti dal 1° gennaio 2015. L'istituzione dei due cicli indipendenti della chirurgia generale consente una riduzione in termini assoluti del tempo di formazione per gli specialisti, ma aumenta la durata relativa della formazione specifica. Si tratta di adeguare il perfezionamento alle realtà della pratica chirurgica e all'evoluzione della tecnica medica, che è particolarmente rapida in queste due discipline.

#### *Allegato 5 Emolumenti*

Sono introdotti emolumenti per il controllo dei diplomi degli Stati terzi in vista della loro iscrizione nel registro. In virtù dell'articolo 10 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm)<sup>18</sup>, si potrà esigere un anticipo delle spese, segnatamente per le persone che presenteranno una domanda di registrazione del loro diploma senza essere domiciliate in Svizzera. È previsto un emolumento anche per la verifica e l'iscrizione delle conoscenze linguistiche secondo l'articolo 11c (*numero 3b*).

### **3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni**

Per la Confederazione, l'esecuzione degli articoli 11c e 11d in particolare, come il controllo dei diplomi prima della loro iscrizione nel registro MedReg e delle conoscenze linguistiche, richiederà risorse adeguate in termini economici e di personale, sempreché gli emolumenti non coprano le spese generate.

Per i Cantoni, la presente modifica di ordinanza non avrà ripercussioni né finanziarie né in termini di personale.

### **4. Ripercussioni per le persone che esercitano professioni mediche, altri partner e il pubblico**

La verifica e l'iscrizione dei diplomi e delle conoscenze linguistiche imporrà alle persone che esercitano professioni mediche universitarie di presentare alla MEBEKO i documenti necessari a tal fine (cfr. art. 11c cpv. 2 e 3 e art. 11d). Per poter attestare le conoscenze linguistiche esistenti nei riguardi della MEBEKO, in alcuni casi, sarà necessario l'ottenimento di un certificato ad hoc, come per esempio un diploma di lingua. Talvolta sarà eventualmente necessario intraprendere passi amministrativi che permettano di stabilire se la formazione che porta al diploma corrisponde alle esigenze minime fissate dall'ordinanza. Sono previsti emolumenti per la verifica e l'iscrizione delle conoscenze linguistiche di cui all'articolo 11c nonché per la verifica e l'iscrizione dei diplomi da Stati terzi (all. 5, n. 2a e 3b).

I farmacisti per poter esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo l'articolo 36 capoverso 2 nLPMed devono essere in possesso di un titolo di perfezionamento federale.

L'associazione mantello pharmaSuisse dovrà pronunciarsi in merito alle domande di conseguimento di un titolo federale di perfezionamento in farmacia nel quadro delle disposizioni transitorie previste nell'ordinanza (cfr. articolo 18b). Inoltre, sarà necessario un lavoro d'informazione della Confederazione in collaborazione in particolare con pharmaSuisse per rendere attenti alle nuove disposizioni legali

---

<sup>18</sup> RS 172.041.1

riguardanti l'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale che, dopo la modifica della LPMed, richiederà un titolo federale di perfezionamento.

I datori di lavoro potranno sapere, fra l'altro tramite il registro delle lingue conosciute dai loro collaboratori, se queste conoscenze sono sufficienti per l'esercizio della professione.

L'iscrizione nel MedReg di tutti i diplomi e delle conoscenze linguistiche consentirà una maggiore trasparenza e una migliore informazione del pubblico. Sarà dunque possibile scegliere medici, medici-dentisti, chiropratici e farmacisti a seconda delle loro conoscenze linguistiche, per esempio.